



# ORDINANZA

## MUNICIPALE CONCERNENTE L'IMPIEGO DI APPARECCHI BLOCCA RUOTA PER VEICOLI A MOTORE

### IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati l'art. 54 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD), nonché gli art. 15-17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LACS),

**decreta:**

### CAPITOLO I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1

##### Scopo e oggetto

La presente ordinanza disciplina l'uso da parte della Polizia Città di Ascona degli apparecchi per immobilizzare i veicoli denominati "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchi).

### CAPITOLO II

#### Impiego

##### Art. 2

##### Autorizzazione

1. L'impiego degli apparecchi è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del comandante o, in caso di sua assenza, del suo sostituto.
2. Il Comando può ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo.



### **Art. 3**

#### **Casistica**

1. L'impiego degli apparecchi è previsto in particolare quando:
  - a. Il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico);
  - b. il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia cantonale, lo stesso non può essere subito evacuato;
  - c. il veicolo, oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
  - d. il fermo del veicolo avviene su ordine di un'autorità cantonale o federale;
  - e. il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
  - f. il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
  - g. vi sono seri indizi per dubitare che il veicolo venga usato in modo o per scopi illeciti;
  - h. il conducente si rileva incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo);
  - i. il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a fr. 100.--, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno fr. 100.--.
2. L'impiego in base alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.
3. È escluso l'uso degli apparecchi su aree di proprietà privata.

## **CAPITOLO III**

### **Procedura**

#### **Art. 4**

##### **Responsabilità e informazione**

1. L'impiego degli apparecchi avviene a cura e sotto la responsabilità del comandante o del suo sostituto, che ne verifica la corretta procedura ed il passaggio delle informazioni.



2. Durante l'impiego degli apparecchi le chiavi rimangono a disposizione del comandante o del suo sostituto al fine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

#### **Art. 5**

##### **Blocco del veicolo**

1. Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il l'agente controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comando.
2. L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.
3. Oltre che con la catena di cui sopra, l'utente del veicolo bloccato dovrà venir reso attento del provvedimento tramite l'applicazione dello speciale avviso scritto sul parabrezza del veicolo.

#### **Art. 6**

##### **Sblocco del veicolo**

1. L'autoveicolo bloccato viene liberato dal responsabile, su richiesta dell'avente diritto e previo ripristino/liquidazione dei motivi di cui all' art. 3, in particolare previo pagamento delle contravvenzioni previste e arretrate.
2. Al momento dello sblocco il conducente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante l'avvenuta consegna del veicolo, così come lo stato dello stesso.

#### **Art. 7**

##### **Tassa amministrativa**

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di blocco è fissata a fr. 100.--.



## **CAPITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 8**

##### **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale nr. del 2014.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 08 ottobre al 06 novembre 2014 compresi

**Nel termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona.**

Il Municipio



Ascona, 07 ottobre 2014 Ris. Mun. 1295 del 30 settembre 2014.